LOTTO 2

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DEGLI ENTI PUBBLICI (COLPA LIEVE)

CONTRAENTE	***ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO A. PENASA***
INDIRIZZO	***VIA SAN ROCCO, 1*** ***36030 VALLI DEL PASUBIO***
P.IVA / C.F.	***00398190249***
DECORRENZA	***30/06/2026***
SCADENZA	***30/06/2029***
PRIMA QUIETANZA	***30/06/2027***
CIG	

SCHEDA /FRONTESPIZIO DI POLIZZA

1.	**Assicuratori:**
2.	Contraente ed Assicurato: come da frontespizio di polizza Attività dichiarata: Casa di Riposo
3.	**Periodo di assicurazione:** Come da frontespizio di polizza
4.	**4.1 Massimale per ciascun sinistro:** Euro 2.000.000,00 **4.2 Massimale aggregato annuo:** Euro 5.000.000,00
5.	**Franchigia per sinistro:** Euro 1.000,00
6.	**Data di retroattività:** Illimitata
7.	**Art. 13 Garanzia postuma alla scadenza della polizza:** anni cinque
8.	**Clausola broker, articolo 21:** Broker: B&S Italia spa, Via del Cotonificio n. 41, 33100 Udine
9.	**Condizioni speciali:** NESSUNA
10.	**Calcolo del premio:** Retribuzioni annue lorde del personale dipendente ed indennità di carica annue corrisposte agli Amministratori: **€ 580.608,00** Numero ospiti al 15/04/2026 :67 (DA COMPILARE A CURA DELLA COMPAGNIA AGGIUDICATARIA IN FASE DI EMISSIONE DEL CONTRATTO) Scomposizione del premio:

Decorrenza	Scadenza	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione annuale, e si intende fisso unico ed annuo.

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di assicurazione e siano notificati agli assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

SOMMARIO

L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Modifiche all'assicurazione
Art. 5 Aggravamento del rischio
Art. 6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 Cessazione del contratto
Art. 9 Oneri Fiscali
Art. 10 Foro competente
Art. 11 Rinvio alle norme di legge
Art. 12 Calcolo e regolazione del premio
Art. 13 Clausola broker
Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 15 Clausola risolutiva espressa
Art. 16 Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo
Art. 17 Informazioni sui sinistri

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 Oggetto dell'assicurazione
Art. 19 Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
Art. 20 Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale
Art. 21 Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Art. 22 Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679
Art. 23 Massimali -franchigia
Art. 24 Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 25 Assicurazione "claims made" - retroattività
Art. 26 Garanzia postuma
Art. 27 Estensione territoriale
Art. 28 Persone non considerate terzi
Art. 29 Cessazione dell'assicurazione
Art. 30 Vincolo di solidarietà
Art. 31 Attività di rappresentanza
Art. 32 Sinistri in serie
Art. 33 Copertura sostituti
Art. 34 Gestione delle vertenze di sinistro – spese legali
Art. 35 Copertura "a secondo rischio"

APPENDICE 1 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Art. 1 Definizione dipendente tecnico
Art. 2 Clausola addizionale
Art. 3 Condizioni addizionali
Art. 4 Esclusione addizionale

APPENDICE 2 - CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Art. 1 Definizione dipendente legale
Art. 2 Clausola addizionale

APPENDICE 3 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Dichiarazioni
Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione
Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
Art. 6 Scadenza dell'Assicurazione
Art. 7 Oneri fiscali
Art. 8 Foro competente
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Art. 10 Calcolo dei premi
Art. 11 Clausola broker
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13 Clausola risolutiva espressa
Art. 14 Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE
Art. 15 Oggetto dell'assicurazione
Art. 16 Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"
Art. 17 Massimali e franchigia
Art. 18 Estensione territoriale
Art. 19 Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 20 Vincolo di solidarietà
Art. 21 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

APPENDICE 4 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni
Art. 2 Altre assicurazioni
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
Art. 5 Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
Art. 6 Scadenza dell'assicurazione
Art. 7 Oneri fiscali
Art. 8 Foro competente
Art. 9 Rinvio alle norme di legge
Art. 10 Calcolo dei premi
Art. 11 Clausola broker
Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13 Clausola risolutiva espressa
Art. 14 Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 15 Oggetto dell'assicurazione
Art. 16 Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"
Art. 17 Massimali e franchigia
Art. 18 Estensione territoriale
Art. 19 Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 20 Vincolo di solidarietà
Art. 21 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZION ERADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicuratori/Compagnia/Società
L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Assicurato
Il Contraente, compresi tutti gli uffici, i servizi e i distaccamenti di cui si compone.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Circostanza
Qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe dare luogo ad un sinistro.

Contraente
L'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione.

Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danni Materiali
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Danni corporali
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Denuncia di sinistro
La notifica inviata dall'Assicurato agli assicuratori del verificarsi di un sinistro o di una circostanza.

Dipendente
Ognuna delle persone, compresi gli amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.

Durata del contratto
Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza.

Indennizzo
La somma dovuta dalla società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale
La massima esposizione della società per ogni sinistro.

Perdite patrimoniali
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

Periodo di assicurazione
Il periodo di durata dell'assicurazione indicato nella scheda di polizza nonché le eventuali proroghe.

Pubblica Amministrazione
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Società controllate o partecipate da Enti Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Periodo di efficacia
Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della durata del contratto.

Retribuzioni
L'ammontare delle remunerazioni lorde, al lordo delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai dipendenti così come definiti.

Responsabilità Amministrativa
La responsabilità gravante su taluno dei dipendenti sopra definiti che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita patrimoniale all'Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

Responsabilità amministrativa-contabile
La Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante su taluno dei dipendenti sopra definiti quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.

Responsabilità civile
La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato in funzione dell'esercizio da parte di taluno dei Dipendenti sopra definiti delle funzioni e attività ai sensi degli artt. 2043 e ss. cod. civ. e dell'art. 28 cost. per perdite patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.

Scheda di copertura
Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.

Sinistro
Si configura un sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure quando taluno dei dipendenti sopra definiti riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio di un procedimento per Responsabilità amministrativa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 - Pagamento dei premi
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 cod. civ. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 75 (settantacinque) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 75° (settantacinquesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 cod. civ.).
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
b) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'agente di riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della società stessa.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti e non accettati dagli assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio
In caso di diminuzione del rischio, gli assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di Sinistro quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli assicuratori oppure all'Intermediario indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il periodo di assicurazione comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
Resa la denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire agli assicuratori tutte le informazioni e l'assistenza del caso.
Senza il previo consenso scritto degli assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Durata dell'assicurazione
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti
Tuttavia è prevista la possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni (ossia fino al 30/06/2031) alle medesime condizioni contrattuali offerte in sede di gara ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (art. 120 comma 10 e 11 D.lgs. 36/2023).
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata/pec da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.
Qualora il contratto abbia il suo naturale decorso sino alla scadenza, la società, su richiesta della contraente, è tenuta a prorogare l'assicurazione per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 75 (settantacinque)

giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Calcolo e regolazione del premio
Il premio viene calcolato in misura forfettaria e non è soggetto a regolazione.

Art. 13 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia Spa", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni pari al 10 % sul premio lordo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia Spa", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 14 che precede.
Il Contraente, gli assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla l. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), posta elettronica, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo, indirizzata alla società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici e quietanze che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale "o "elettronica qualificata".

Art. 17 - Informazione sui sinistri
La società si impegna a fornire al Contraente e/o al broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:
- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;

- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In caso di inadempienza da parte della società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

a) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei propri Dipendenti;
b) l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei dipendenti e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei dipendenti responsabili per colpa grave;
c) l'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei dipendenti e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della responsabilità civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti dipendenti, oppure della responsabilità amministrativa o responsabilità amministrativa-contabile di uno o più dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
La garanzia di cui sopra comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 19 - Perdite patrimoniali per interruzione o sospensione di attività di terzi
L'assicurazione di cui all'art. 18 comprende le perdite patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 20 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale
L'Assicurazione di cui all'art. 18 comprende le perdite patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 21 - Perdite patrimoniali per le attività di cui al D.Lgs. 81/2008
Sempre che il relativo addetto, dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) e sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche per i Dipendenti che non abbiano seguito un idoneo corso, se tale corso non viene loro richiesto nell'ambito del medesimo D.Lgs. 81/2008;
- "committente", "responsabile dei lavori", coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 22 - Danni per le attività di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo 2016/679 –GDPR e il D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e comportanti una perdita patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ..

Art. 23 - Massimali - franchigia
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale stabilito nella scheda di copertura per ciascun sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo.
In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso sinistro, gli assicuratori risponderanno fino e non oltre il massimale cumulativo indicato sulla scheda di copertura indipendentemente dal numero dei dipendenti coinvolti.
Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'art. 26 che segue.
L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella scheda di copertura.

Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non vale per i sinistri relativi a:
a) danni materiali di qualsiasi tipo salvo quanto precisato all'ultimo comma dell'art. 18;
b) l'attività svolta da taluno dei dipendenti quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 31;
c) la stipula e/o la mancata stipula e/o la modifica di assicurazioni, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) le azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo di uno o più dipendenti accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
e) l'inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo, danni ambientali in generale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui al titolo X del d. Lgs 209/2005;
g) le responsabilità incombenti sull'Assicurato e previste dagli artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 cod. civ.;
h) fatti o circostanze pregresse o sinistri, come definiti in polizza, già note all'Assicurato e/o denunciate prima della data d'inizio della durata del contratto;
i) le responsabilità, accertate con provvedimento definito dell'autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi dipendente per colpa grave e per responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile;
j) danni connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica.

Art. 25 - Assicurazione "claims made" - retroattività
L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più Assicurati durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza, ossia a partire dalla data di retroattività indicata nella scheda di copertura, e a condizione che non siano già noti all'Assicurato o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ. l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipula di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un sinistro quale definito in questa polizza.
L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa.

Art. 26 - Garanzia postuma
L'assicurazione è operante per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza.
Altresì, nei confronti di uno o più dipendenti che nel corso della durata del contratto cessino dal servizio o dalle proprie funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire

dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia quale definito in questa polizza.
Il massimale stabilito nella scheda di copertura è l'obbligazione massima alla quale gli assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell'art. 7.
L'assicurazione cessa automaticamente relativamente al dipendente licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i danni relativi ad un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente da uno o più dipendenti o da altri per loro conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.

Art. 27 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di Dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio anche in paesi diversi da quelli sopra citati, ma limitatamente alle perdite patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare o ambasciatoriale.

Art. 28 - Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato, nonché i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi, nonché le società di cui tale amministratore e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale.

Art. 29- Cessazione dell'assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'art. 26 della presente polizza, l'assicurazione decade relativamente ai dipendenti che cessino dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 30 - Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 31 - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall'art. 24 lettera b) si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli dipendenti in rappresentanza e su mandato dell'Assicurato in uno o più organi collegiali.

Art. 32 - Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo sinistro regolarmente denunciato agli assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art. 7 in quanto applicabili.

Art. 33 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più dipendenti dell'Assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.

Art. 34 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall'art. 18, gli assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 cod. civ.;

rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 35 - Copertura a "secondo rischio"
Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi danni, si applica il disposto dell'art. 2 e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", ossia a coprire quella parte dei danni e delle spese che eccederà il massimale o i massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.
Resta fermo quanto disposto all'art. 26, ultimo comma.

Art. 36 – Notifica di una richiesta di risarcimento
Il Contraente deve dare avviso scritto agli Assicuratori di qualunque richiesta di risarcimento o indagine ufficiale avanzate per la prima volta durante il periodo di copertura nel più breve tempo possibile successivo al momento in cui ne viene per la prima volta a conoscenza.
Tale comunicazione scritta dovrà contenere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, una descrizione della richiesta di risarcimento, nonché l'indicazione della natura e dell'ammontare del pregiudizio in ipotesi cagionato, nominativo dei reclamanti effettivi e potenziali, circostanze di fatto rilevanti, data e modalità in cui la Contraente ne è venuta a conoscenza per la prima volta.

Art. 37 – Notifica di una circostanza
Nel caso in cui, durante il periodo di copertura, il Contraente venga a conoscenza per la prima volta di fatti o circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento, dovrà darne tempestiva comunicazione agli assicuratori. Tale comunicazione dovrà specificare in maniera dettagliata tutti i particolari rilevanti relativi all'atto illecito, alla richiesta di risarcimento potenziale, all'identificazione dei potenziali reclamanti e delle altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
L'eventuale successiva richiesta di risarcimento basata su tali fatti o circostanze sarà considerata come presentata al momento in cui la predetta comunicazione di circostanza è stata ricevuta dagli assicuratori.

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso in cui uno o più dei dipendenti fossero dipendenti tecnici come di seguito definiti, l'esclusione di cui all'art. 24 lettera a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Art. 1 - Definizione di dipendente tecnico
Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente e che svolga attività tecniche come previsto dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione, comprese la predisposizione e sottoscrizione dei progetti, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori e/o l'esecuzione del collaudo statico dell'opera, comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile Unico del Progetto o le attività di supporto al Responsabile Unico del Progetto.

Art. 2 - Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei dipendenti tecnici.

Art. 3 - Condizioni addizionali
L'assicurazione si intende operante anche per le attività comprese nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e per i sinistri derivanti da:

a) consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
b) le responsabilità professionali di cui alla L.R. del Friuli-Venezia Giulia 14/2002 e/o le responsabilità professionali di cui alla L.R. della Sicilia 7/2002;
c) le responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di Lavori Pubblici.

Non verranno pertanto emessi certificati dedicati alle attività elencate sull'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 in quanto già compresi in garanzia.
Fermo quanto sopra, ove fosse necessario avere un documento "ad hoc" per tipologia e/o caratteristiche particolari dell'opera dedicando un massimale separato, gli assicuratori sono disponibili, dietro pagamento del relativo premio addizionale richiesto, a rilasciare certificati distinti, per l'intera durata dei lavori (fino ad un periodo massimo di 48 mesi) e con massimali dedicati ad ogni progetto così coperto. Per tali certificati il premio dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata.

Art. 4 - Esclusione addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore.

APPENDICE 2

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI LEGALI

Nel caso in cui uno o più dei dipendenti fossero dipendenti legali come di seguito definiti, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

Art. 1 - Definizione di dipendente legale
Qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma del R.D.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolga, secondo quanto previsto dalla l. 247/2012 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Clausola addizionale
La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai dipendenti legali come definiti nell'esercizio delle loro prestazioni.

APPENDICE 3

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna scheda tecnica.

Assicuratori/Compagnia/Società
L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa scheda tecnica.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Danno
Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale
Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Franchigia
L'importo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo
La somma dovuta dagli assicuratori in caso di sinistro.

Luogo di esecuzione delle opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna scheda tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'opera per cui è prestata l'attività di progettazione oggetto dell'assicurazione.

Massimale
L'importo massimo dell'indennizzo a cui sono tenuti gli assicuratori.

Opera
L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna scheda tecnica.

Perdita patrimoniale
Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.

Polizza
Il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal Contraente agli assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Progettista
Il dipendente della Stazione Appaltante all'Art. 41 D.Lgs. 36/2023, incaricato della progettazione dell'opera.

Stazione Appaltante
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito dalla legge.

Scheda tecnica
Il documento, allegato a ciascun certificato emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'opera progettata.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni
L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'opera;
b) l'attività di progettazione descritta in ciascuna scheda tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 cod. civ., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del Premio
L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 cod. civ. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 75 (settatacinque) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 75° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 cod. civ.).
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli assicuratori indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data stabilita in polizza o nel certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente
L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'assicurazione
L'assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata/pec da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei premi
Il premio per ciascun certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna opera:
- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ pro-mille

Il premio per ciascun certificato non sarà in ogni caso inferiore ad euro ____, al lordo delle imposte.
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'opera oggetto del certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli assicuratori.

Art. 11 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia Spa", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni pari al 10 % sul premio lordo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia Spa", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 14 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla l. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici
Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).
Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale "o "elettronica qualificata".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le perdite patrimoniali ed i danni materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'opera indicata in ciascuna scheda tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del certificato.
L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della polizza.

Art. 17 - Massimale e franchigia
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato in ciascuna scheda tecnica, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. Il massimale rappresenta la massima esposizione degli assicuratori per l'intero periodo di validità del certificato. L'assicurazione è soggetta alla franchigia indicata in ciascuna scheda tecnica che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 18 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, parte VI.

Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Gli Assicuratori non risponderanno per i sinistri relativi a:
a) opere la cui progettazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni fisiche o perdita o danneggiamento a beni materiali, determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 20 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome

dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in ciascun certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

APPENDICE 4

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato
La persona fisica indicata in ciascuna scheda tecnica.

Assicuratori/Compagnia/Società
L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.

Assicurazione
Il contratto di assicurazione.

Certificato
Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa scheda tecnica.

Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia
L'importo che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo
La somma dovuta dagli assicuratori in caso di sinistro.

Luogo di esecuzione delle opere
Il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato in ciascuna scheda tecnica) nel quale l'esecutore dei lavori realizza l'opera per cui è prestata l'attività di verifica oggetto dell'assicurazione.

Massimale
L'importo massimo dell'Indennizzo a cui sono tenuti gli assicuratori.

Opera
L'opera da costruire o costruita oggetto dell'appalto e descritta in ciascuna scheda tecnica.

Premio
La somma dovuta dal contraente agli assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Polizza
Il documento che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

Stazione Appaltante
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore o il soggetto aggiudicatore o l'altro soggetto aggiudicatore così come definito dalla legge.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scheda tecnica
Il documento, allegato a ciascun certificato emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell'opera.

Verificatore
Il soggetto di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 incaricato dell'attività di verifica degli elaborati progettuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:
a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
b) l'attività di verifica descritta in ciascuna scheda tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1910 cod. civ., sono esonerati dall'obbligo di comunicare agli assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di sinistro, di darne comunicazione a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data stabilita in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 cod. civ. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 75 (settantacinque) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 75° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 cod. civ.).
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli assicuratori indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data stabilita in polizza o nel certificato.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente agli assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto agli assicuratori, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 - Scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione viene stipulata senza tacito rinnovo alla scadenza finale, ed è rinnovabile e/o prorogabile alla scadenza con espressa dichiarazione del Contraente e solo su espressa volontà di entrambe le parti. Se l'assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni annualità mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Calcolo dei premi

Il premio per ciascun certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza sarà calcolato applicando all'importo complessivo delle opere i seguenti tassi, in base alla durata dei lavori di realizzazione di ciascuna opera:

- Lavori con durata fino a 12 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 24 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 36 mesi: _____ pro-mille
- Lavori con durata fino a 48 mesi: _____ pro-mille

Il premio per ciascun certificato non sarà in ogni caso inferiore ad euro _____, al lordo delle imposte.
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'opera oggetto del certificato sia superiore ad euro 20.000.000,00 il tasso applicato sarà comunicato dagli assicuratori.

Art. 11 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione della società di brokeraggio assicurativa "B&S Italia Spa", ufficio di Udine, cui andranno corrisposte le provvigioni pari al 10 % sul premio lordo. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla "B&S Italia SpA" la quale tratterà con la Società/Agenzia aggiudicataria. Nel caso non fosse in corso un rapporto di collaborazione con la "B&S Italia Spa", la stessa si impegna a rilasciarlo – come da richiesta scritta effettuata dal Broker- con efficacia liberatoria del pagamento dei premi.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'art. 14 che precede.
Il Contraente, gli Assicuratori, l'eventuale Intermediario e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla l. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o gli assicuratori e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 14 - Forma delle comunicazioni e del contratto assicurativo e appendici
Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC (posta elettronica certificata).
Viene richiesta obbligatoriamente la forma digitale del presente contratto assicurativo nonché successive appendici che dovranno pertanto essere in formato informatico, secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero con firma "digitale "o "elettronica qualificata".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 15 - Oggetto dell'assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla stazione appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. 16 - Inizio e termine della garanzia - forma "claims made"
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del certificato.

L'assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del certificato.
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 cod. civ., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della polizza.

Art. 17 - Massimale e franchigia
La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato in ciascuna scheda tecnica che si intende:
a) non inferiore al 5% dell'importo dei lavori con il limite massimo di euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di euro 5.382.000,00;
b) non inferiore al 10% dell'importo dei lavori con il limite massimo di euro 1.500.000,00 per lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di euro 2.500.000,00.
Il massimale rappresenta la massima esposizione degli assicuratori per l'intero periodo di validità del certificato.
L'assicurazione è soggetta alla franchigia indicata in ciascuna scheda tecnica che, per ogni sinistro, resta a carico dell'Assicurato.

Art. 18 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al D.P.R. 207/2010, parte VI.

Art. 19 - Rischi esclusi dall'assicurazione
Gli assicuratori non risponderanno per i sinistri relativi a:
a) opere la cui progettazione o per cui la verifica del progetto vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
d) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
e) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
f) fatti o circostanze pregressi già noti all'Assicurato alla data di decorrenza del certificato;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
h) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
i) sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

Art. 20 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 21 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
Gli assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato,

entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in ciascun certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta superi il massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
Gli assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da loro designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

Gli assicuratori non saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto qualora tale copertura, pagamento o indennizzo possa esporre gli assicuratori a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione derivante da Risoluzioni delle nazioni Unite o da sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Giappone, del Giappone, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di
assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

1) guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),

o

2) Qualsiasi atto terroristico.
   Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative.

Nel caso in cui gli assicuratori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato. L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari
Questa polizza non copre:

a) perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
b) qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura

Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:

- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO CYBER

1) Il presente contratto esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
   a. Un attacco cyber;
   b. Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico;
   c. a condizione che il sistema informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato; o
   d. la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
   e. qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
      i. all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
      ii. da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia un impatto su un sistema informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.

2) Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di dati se conseguenza diretta o indiretta di un attacco cyber.

Ai fini della presente appendice si applicano le seguenti definizioni:
Per sistema informatico si intende qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.

Per attacco cyber si intende un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.